



Proroga dell'applicazione dell'imposta straordinaria sugli extraprofitti bancari e modifica della destinazione dei proventi della medesima

A.C. 1749

Dossier n° 152 - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale
21 ottobre 2024

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	1749
Titolo:	Modifiche all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, in materia di proroga dell'applicazione dell'imposta straordinaria calcolata sull'incremento del margine di interesse e di destinazione dei proventi a misure di sostegno in favore dei titolari di mutui per l'acquisto o la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione
Iniziativa:	Parlamentare
Iter al Senato:	No
Commissione competente :	VI Finanze
Sede:	referente
Stato dell'iter:	in corso di esame in commissione

Contenuto

La proposta di legge A.C. [1749](#), costituita da un unico articolo, è diretta a prorogare l'applicazione dell'imposta straordinaria sugli extraprofitti delle banche, prevista dall'articolo 26 del decreto-legge n. 104 del 2023, modificandone il regime applicativo e prevedendo una diversa destinazione dei proventi della stessa.

L'imposta sugli extraprofitti delle banche

L'[articolo 26 del decreto-legge n. 104 del 2023](#) ha istituito un'**imposta straordinaria**, per l'anno 2023, sui **margini di interesse** (cd. **extraprofitti**) delle banche operanti nel territorio dello Stato. Tale imposta grava, con aliquota del 40%, sull'ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto economico degli istituti bancari, redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia, relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024 che eccede, per almeno il 10 per cento, il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022. In sostanza, la base imponibile è configurata tramite il confronto tra il margine degli interessi dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022 e quello del solo periodo d'imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024.

Più in dettaglio l'imposta straordinaria è posta a carico delle banche, come individuate all'articolo 1 del Testo Unico Bancario – TUB ovvero le imprese autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria.

La misura dell'aliquota è pari al 40 per cento e l'imposta grava sull'ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto economico degli istituti bancari, redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia, relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024 che eccede, per almeno il 10 per cento, il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022. La base imponibile viene configurata tramite il confronto tra il margine degli interessi dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022 e quello del solo periodo d'imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024. Il limite massimo dell'imposta pari allo 0,26 per cento dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio su base individuale.

L'imposta straordinaria è versata entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024; essa non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

Le banche, in luogo del versamento dell'imposta, possono destinare un determinato importo, non inferiore a due volte e mezzo l'imposta calcolata *ex lege*, ad una riserva non distribuibile, a tal fine individuata. Qualora la riserva sia utilizzata per la distribuzione di utili, l'imposta è versata entro trenta giorni dall'approvazione della relativa delibera, con una maggiorazione parametrata agli interessi maturati. Si configura dunque la possibilità di sospendere la tassazione, con costituzione di una riserva non distribuibile, che, in caso di carenza di utili dell'esercizio, o di perdita di esercizio, può essere alimentata anche utilizzando prioritariamente gli utili degli esercizi precedenti a partire da quelli più recenti e successivamente le altre riserve patrimoniali disponibili.

Viene imposto alle banche il divieto di traslare gli oneri derivanti dall'attuazione delle norme in esame sui costi dei servizi erogati nei confronti di imprese e clienti finali. Per ulteriori informazioni si rinvia al [dossier di documentazione](#) sul [decreto-legge n. 104 del 2023](#)

L'**articolo 1 della proposta di legge** dispone, al **comma 1**, che, in considerazione del perdurare degli effetti economici conseguenti all'aumento dei tassi di interesse bancari, **sia estesa al 2024** l'applicazione dell'**imposta straordinaria sugli extraprofitti delle banche**, ovvero l'imposta straordinaria sull'incremento del margine di interesse disciplinata dall'[articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104](#).

La **disciplina dell'imposta viene sostanzialmente modificata** dal successivo **comma 2** disciplinando, tra l'altro:

- le modalità di determinazione dell'imposta per il 2024 e i relativi termini di versamento, con esclusione nell'anno di riferimento dell'applicazione del tetto massimo al prelievo;
- l'introduzione, anche per i soggetti che nel 2023 si sono avvalsi della facoltà destinare l'ammontare dovuto a titolo di imposta a riserva non distribuibile, di un'imposta **sostitutiva pari 10 per cento del valore della riserva non distribuibile**;
- l'esclusione del predetto regime opzionale per il 2024;
- una **diversa destinazione del gettito derivante dall'imposta straordinaria**; esso viene quindi indirizzato a un **apposito contributo** da erogare ai soggetti che hanno stipulato un contratto di mutuo per l'acquisto di case di abitazione, purché in determinate condizioni economiche (rilevate in base all'Isee) e per importi non superiori a 200.000 euro, e che abbiano subito la variazione in aumento della rata mensile in conseguenza dell'aumento dei tassi di interesse.

In dettaglio il **comma 2 alla lettera a)** modifica il comma 1 dell'articolo 26 allo scopo di estendere all'anno 2024 l'applicazione dell'imposta.

La **lettera b)** modifica il comma 2 dell'articolo 26, stabilendo le modalità di determinazione dell'imposta per l'anno 2024. In particolare si dispone che, per l'anno di riferimento, l'imposta sia determinata applicando un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 che eccede per almeno il 5 per cento (la disciplina vigente per l'anno 2023 fissa il livello di eccedenza al 10%) il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023.

La **lettera c)** apporta modifiche al comma 3 dell'articolo 26, prevedendo che nel 2024 non si applichi il tetto massimo al prelievo che viene previsto *ex lege*.

Il comma 3 prevede che l'ammontare dell'imposta straordinaria, in ogni caso, non possa essere superiore a una quota pari allo 0,26 per cento dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio su base individuale, determinato ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, con riferimento alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023.

La **lettera d)** **inserisce il nuovo comma 4-bis** all'articolo 26 per stabilire i termini di versamento dell'imposta dovuta per l'anno 2024.

Si prevede in particolare che l'imposta straordinaria debba essere pagata mediante un versamento in acconto e un versamento a saldo. L'entità dell'acconto, da versare entro il 30 settembre 2024, è pari al 10 per cento dell'imposta dovuta per l'anno 2023 o al diverso valore destinato alla riserva (di cui al comma 5-bis dell'articolo 26) con riferimento al medesimo esercizio.

Il versamento a saldo, invece, è dovuto entro il 30 giugno 2025. Per i soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o con esercizio non coincidente con l'anno solare il versamento deve essere effettuato entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio.

Le modifiche di cui alla **lettera e)** riguardano il regime opzionale di versamento dell'imposta straordinaria che, come già visto *supra*, è possibile sostituire con la destinazione dell'ammontare dovuto a riserva non distribuibile. Viene quindi sostituito il quinto periodo del **comma 5-bis dell'articolo 26**.

Il richiamato comma 5-bis prevede infatti che, in luogo del versamento dell'imposta le banche possano destinare, in sede di approvazione del bilancio relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024, a una riserva non distribuibile a tal fine individuata in un importo non inferiore a due volte e mezza l'imposta calcolata ai sensi del citato articolo 26, che deve rispettare alcune specifiche condizioni.

La disciplina vigente prevede inoltre che, se la riserva è utilizzata per la distribuzione di utili, l'imposta di cui al presente articolo, maggiorata di un importo pari, in ragione d'anno, al tasso di interesse sui depositi presso la Banca centrale europea, è versata entro trenta giorni dall'approvazione della relativa delibera.

Con le **norme in commento**, la predetta disposizione è eliminata; si prevede invece che i soggetti che si avvalgono della facoltà di destinare l'ammontare dovuto a riserva, devono **versare a titolo di imposta sostitutiva il 10 per cento del valore della riserva non distribuibile**. Tale imposta di cui al quinto periodo è versata entro il 30 giugno 2025.

A tal proposito si rileva che le modifiche al comma 5-bis, che reca la disciplina dell'imposta con riferimento all'anno 2023, introducono - nei confronti dei soggetti che si sono avvalsi della facoltà di destinare il *quantum* dovuto a riserva non distribuibile - un'imposta sostitutiva la cui applicazione è retroattiva, con ciò

derogando ai principi contenuti nello Statuto del contribuente e, specificamente, all'[articolo 3 della legge n. 212 del 2000](#) secondo il quale **le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo**.

La **lettera f)**, invece, introduce il nuovo comma **5-ter**, che esclude l'applicazione del regime opzionale di destinazione a riserva, di cui al comma 5-bis, con **riferimento all'imposta dovuta per l'anno 2024**.

Le modifiche di cui alla **lettera g)** apportano novelle al comma 7 dell'articolo 26.

Nella sua formulazione vigente, il comma 7 destina le maggiori entrate derivanti dall'imposta, mediante loro confluenza in apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, sulla base del monitoraggio periodico dei relativi versamenti, a un apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per essere assegnate al finanziamento delle misure relative al Fondo di garanzia per la prima casa (di cui all'[articolo 1, comma 48, lettera c\) della legge 27 dicembre 2013, n. 147](#)), nonché al finanziamento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (disciplinato dall'[articolo 2, comma 100, lettera a\), della legge 23 dicembre 1996 n. 662](#)), nonché agli interventi volti alla riduzione della pressione fiscale di famiglie e imprese. Alla ripartizione del fondo di cui al primo periodo si procede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Per effetto delle **norme proposte**:

- si modifica la destinazione del gettito, che viene indirizzato al **finanziamento di misure di sostegno in favore di mutuatari, con indicatore della situazione economica equivalente non superiore a 45.000 euro**, nonché di **titolari dell'assegno unico** e universale per i figli a carico (di cui al [decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230](#)) che hanno **stipulato**, o si sono accollati anche a seguito di frazionamento, **un contratto di mutuo** ipotecario a tasso e a rata variabile per tutta la durata del contratto, **di importo non superiore a 200.000 euro**, per l'acquisto o la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione, e che hanno subito una variazione in aumento della rata mensile, in conseguenza dell'aumento dei tassi di interesse, rispetto alla rata mensile calcolata al 31 luglio 2022;
- si prevede che il predetto **contributo** venga **riconosciuto** fino alla misura del **40 per cento della maggiore quota di interessi versata** per ciascuno degli anni 2023 e 2024 in conseguenza dell'aumento del tasso di interesse variabile applicato al contratto di mutuo; esso in ogni caso è attribuito per un importo non superiore a **due rate di mutuo per ciascuna annualità**, e nel limite massimo complessivo della dotazione finanziaria del fondo.

Relazioni allegare o richieste

La proposta di legge A.C. [1749](#), è accompagnata dalla relativa relazione illustrativa.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

La proposta di legge attiene alla materia di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera e), sistema tributario e contabile dello Stato, concernendo altresì la materia della tutela del risparmio.

Cost152	Servizio Studi Dipartimento Istituzioni	st_istituzioni@camera.it - 066760-3855	✕ CD_istituzioni
	Servizio Studi Dipartimento Finanze	st_finanze@camera.it - 066760-9496	✕ CD_finanze